



# Comune di Ponte San Nicolò

Provincia di Padova

## ALIQUOTE IMU ANNO 2022

Il Consiglio Comunale nella seduta del 27/12/2021 con provvedimento n. 72 ha definito le aliquote IMU per l'anno 2022, confermando le aliquote e le detrazioni IMU in vigore nel 2021.

N	Categoria	Aliquota
1	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	<b>6 per mille + detrazione € 200,00</b>
2	fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10	<b>1 per mille</b>
3	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>esenti</b>
4	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	<b>9 per mille</b>
5	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	<b>9 per mille</b>
6	terreni agricoli	<b>8 per mille</b>
7	aree fabbricabili	<b>9 per mille</b>
8	immobili e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 <u>concessa in affitto a canone agevolato</u> di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno di inizio del contratto, pena la decadenza dal beneficio. Locatari residenti anagraficamente. Il contratto deve essere stipulato alle condizioni previste dagli Accordi Territoriali per il Comune di Ponte San Nicolò depositati in data 12/01/2016 e rinnovati in data 18/05/2021.	<b>7 per mille</b> (da ridursi al 75% ai sensi art. 1, comma 53, Legge 208/15)
9	immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 5, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale. L'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato registrato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta (agevolazione comunale diversa dalla statale alla quale si applica aliquota ordinaria)	<b>7 per mille</b>
10	immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) e applicazione della detrazione per l'abitazione principale, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616	<b>6 per mille</b>

**Possesso:** Se l'immobile è posseduto da più proprietari, l'imposta deve essere calcolata e versata in proporzione alle quote di possesso.

**TABELLA CODICI TRIBUTO PER F24 - IMU 2022 – cod. Ente G855**

Tipologia immobile	Quota Comune	Quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	<b>3912</b>	-
Terreni	<b>3914</b>	-
Aree fabbricabili	<b>3916</b>	-
Immobili classificati nella categoria catastale D	<b>3930</b>	<b>3925</b>
Altri fabbricati (ad eccezione immobili classificati cat. D)	<b>3918</b>	-

**ATTENZIONE: Si rammenta che la quota IMU dovuta allo Stato (categorie catastali D) dovrà essere versata contestualmente a quella dovuta al Comune, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21.05.2013:**

- Codice tributo **3925**: denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO", **da utilizzare per il versamento dell'imposta con aliquota fino al 7,60 per mille**;
- Codice tributo **3930**: denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE", **da utilizzare per il versamento dell'imposta per la parte di aliquota eccedente pari al 1,4 per mille**;

**Per il 2022 vengono meno le esenzioni previste per il 2021 in seguito alla emergenza sanitaria da Covid-19, tranne per i D/3 destinati a cinema, teatro, spettacolo, etc... che per il 2022 sono ancora esenti.**

#### **CASI PARTICOLARI**

**AIRE**: A partire dall'anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti **AIRE** che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è ridotta al 37,5% rispetto al 50% del 2021.

**Assegnazione della casa familiare**. Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il coniuge assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale.

**Immobili interamente locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale**. Sono soggetti all'imposta con aliquota al 7 per mille con riduzione dell'imposta al 75%, sempre che il conduttore sia residente e dimori abitualmente nell'immobile insieme al loro nucleo familiare (comprese le pertinenze). Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto: 1) sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli **Accordi territoriali** per le locazioni **per il Comune di Ponte San Nicolò**, rinnovati in data 18/05/2021 e che, tra l'altro, prevedono l'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o che ci sia la stipula con l'assistenza delle stesse; 3) venga trasmessa copia integrale all'Ufficio tributi anche a mezzo mail entro il 31/12 dell'anno a partire dal quale si beneficia dell'aliquota.

**Dichiarazione IMU**: Obbligo di dichiarazione entro giugno 2023

#### **QUANDO SI PAGA**

---

I versamenti IMU vanno effettuati con modello F24 entro i seguenti termini:

<b>Scadenza acconto:</b>	<b>16 Giugno 2022</b>
<b>Scadenza saldo:</b>	<b>16 Dicembre 2022</b>

Il tributo è versato in autoliquidazione a cura del contribuente. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. E' possibile il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza. Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2022, a conguaglio di quanto versato in acconto.

**Importo minimo**. L'importo minimo annuale per soggetto passivo è 10 euro.

Il Comune non invia modelli di pagamento precompilati. **L'ufficio Tributi predispone gratuitamente i modelli F24 per il pagamento SU RICHIESTA anche a mezzo mail : [tributi@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:tributi@comune.pontesannicolo.pd.it).**

**Nel sito del Comune ([www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)), nella pagina dedicata al servizio tributi è comunque disponibile una form per il "calcolo fai da te".**

aprile 2022